



Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

**DETERMINAZIONE 27/05/2016 n. 2016/8**

**Oggetto: APAM Esercizio S.p.A. – contratto di servizio per il TPL urbano e di area urbana di Mantova – proroga dell'affidamento per ulteriori quattro anni.**

## **IL DIRETTORE dell'Agenzia**

### **Decisione**

Prorogare fino al 31/05/2020 l'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e di area urbana di Mantova, attuando la disposizione di cui all'art. 1, c. 2 del *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana"* rep. 30437 stipulato tra il Comune di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 05/07/2012.

Dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 2 del contratto di servizio sopra citato ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 3.653.184,02 al netto di IVA 10%, rivalutato con le modalità stabilite dall'art. 4, c. 4 del Capitolato d'oneri posto a base di gara e facente parte integrante e sostanziale del contratto, nonché la quota annua presunta di € 488.412,49 al netto di IVA 10%, come quantificata da Regione Lombardia per l'anno 2016 a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*.

### **Motivazione delle scelte**

Ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7 l'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Considerato che il contratto unico relativo alla rete urbana ed interurbana di Cremona scade nel 2021, l'armonizzazione della durata dei contratti di servizio vigenti nel bacino interprovinciale costituisce obiettivo prioritario per l'Agenzia, ai fini sia della programmazione integrata dei servizi nell'intero bacino, sia dell'espletamento di una gara unica per l'affidamento dei servizi stessi in conformità con le linee guida regionali. Tale obiettivo è espressamente indicato tra quelli di mandato formulati dall'Assemblea nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nel fare proprio l'indirizzo manifestato sia dal Comune di Mantova che dalla Provincia di Mantova relativamente ai vigenti contratti da essi stipulati con l'attuale gestore APAM Esercizio S.p.A., ha incaricato il Direttore di acquisire uno specifico parere tecnico-legale in ordine alla legittimità della proroga, per ulteriori quattro anni, di entrambi i contratti di servizio in essere nel territorio mantovano, alla luce delle modificazioni ed integrazioni alla LR. n.6/2012 introdotte dalla L.R. n.19/2015.

L'avv. Ezio Zani, del foro di Mantova, su incarico dell'Agenzia ha sviluppato una approfondita disamina della questione, arrivando alla conclusione che *"la possibilità di concedere, nei termini di cui agli atti di gara ed ai contratti sottoscritti, una proroga dei contratti in essere appare legittima purché adeguatamente motivata né tale eventualità può essere interdetta dal disposto della normativa regionale citata la quale, piuttosto, appare appunto dettata dalla volontà di rendere possibile*

*un'armonizzazione delle scadenze contrattuali al fine del possibile esperimento di gare uniche sui diversi bacini d'utenza; la qual cosa, a ben vedere, rappresenta la precipua motivazione per la quale le agenzie del TPL sono state istituite".*

L'art. 1, c. 2 del contratto citato nel paragrafo precedente riserva all'ente affidante la possibilità di prorogare l'affidamento per ulteriori quattro anni *"qualora ..... non sia intervenuta l'aggiudicazione, da parte dell'Agenzia di Bacino, di un lotto comprendente i servizi oggetto del presente affidamento secondo le previsioni degli artt. 13 e 14 del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia siglato in data 11 novembre 2008, conformemente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 6/2012 richiamata all'art. 19 del Patto citato"*.

Considerato che la stessa previsione era già contemplata anche dalla *lex specialis* di gara, cioè nel capitolato d'onori, e che la neo-costituita Agenzia di bacino non ha ancora espletato alcuna gara d'appalto, verificata la legittimità di una proroga di quattro anni si ritiene pertanto possibile prorogare la validità del contratto stesso fino al 31/05/2020.

### **Contesto di riferimento**

Il Comune di Mantova, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 05/07/2012 ha stipulato con l'impresa APAM Esercizio S.p.A. il *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana"* rep. 30437.

Il contratto ha una durata di quattro anni a decorrere dal 01/06/2012; esso scade quindi il 31/05/2016. Tuttavia l'affidamento può essere prorogato per ulteriori quattro anni, come peraltro già espressamente previsto *"ab origine"* nei documenti di gara d'appalto.

Successivamente la L.R. n.19/2015 ha sostituito il comma 4 dell'art.60 della L.R. n. 6/2012, stabilendo che *"Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"*. Il suddetto termine ha iniziato a decorrere dal 11/07/2015, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il coordinamento tra la normativa regionale di settore, la *lex specialis* di gara e la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici ha dato origine a interpretazioni discordanti circa l'assoggettabilità del contratto di servizio sopra citato alla scadenza introdotta dal novellato comma 4 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2012.

### **Istruttoria**

La Regione Lombardia, con D.D.S. 02/12/2015 n. 10765, ha assegnato agli enti regolatori le risorse per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nell'anno 2016.

La Giunta Comunale di Mantova, con deliberazione 18/02/2016 n. 32, ha espresso la propria "non contrarietà" a prorogare, tramite l'Agenzia di bacino subentrata nel frattempo, dal 01/06/2016 e fino al 31/05/2020 la validità del vigente contratto per l'affidamento dei servizi urbani e di area urbana di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 02/03/2016 n. 5, ha subordinato la proroga in oggetto all'esito favorevole della verifica di legittimità da commissionare ad un legale con apposito incarico.

Il Direttore dell'Agenzia, con determinazione 18/03/2016 n. 3, ha affidato all'avv. Ezio Zani (codice fiscale ZNAZEI69T12E897Q), con studio in Mantova, piazza Folengo n. 1, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Mantova, l'incarico di redigere un parere tecnico-legale in merito alla legittimità della proroga di cui trattasi.

Il suddetto parere tecnico-legale, che avalla e sostiene l'indirizzo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proroga, è stato acquisito e registrato al protocollo dell'Agenzia al n. 53 del 21/03/2016.

#### **Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'articolo 107 intitolato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*" e l'articolo 183 intitolato "*Impegno di spesa*".

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 "*Disciplina del settore dei trasporti*" ed in particolare l'articolo 7 intitolato "*Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale*" e l'articolo 60 intitolato "*Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze*".

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" ed in particolare l'articolo 4 intitolato "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012*".

#### **Atti di organizzazione interna**

"*Documento Unico di Programmazione 2016-2018*", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 15/03/2016 n. 4.

"*Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 15/03/2016 n. 7.

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l'art. 13, c. 5, lett. i).

### **DETERMINA**

- 1) Di prorogare fino al 31/05/2020 l'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e di area urbana di Mantova, attuando la disposizione di cui all'art. 1, c. 2 del *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana"* rep. 30437 stipulato tra il Comune di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 05/07/2012.
- 2) Di dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 2 del contratto di servizio sopra citato ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 3.653.184,02 al netto di IVA 10%, rivalutato con le modalità stabilite dall'art. 4, c. 4 del Capitolato d'onori posto a base di gara e facente parte integrante e sostanziale del contratto, nonché la quota annua presunta di € 488.412,49 al netto di IVA 10%, come quantificata da Regione Lombardia per l'anno 2016 a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*.
- 3) Di dare atto che la quota di corrispettivi relativa al periodo 01/01/2016 – 31/05/2016, pari a € 1.674.376,02 compresa IVA 10%, è già stata impegnata con determinazione 11/01/2016 n. 2016/2 e che quindi la quota di corrispettivi da impegnare per il residuo periodo 01/06/2016 – 31/12/2016 è pari a € 2.344.126,41 compresa IVA 10%, mentre l'annualità 2016 delle risorse deve essere impegnata integralmente, per un importo di € 537.253,74 compresa IVA 10%.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 2.881.380,15 per l'esercizio 2016 e di 4.555.756,16 €/anno per gli esercizi 2017 e 2018, ai seguenti capitoli del PEG 2016 (livello 5: 001):

➤ **capitolo 110020303**

- ✓ € 2.131.024,01 all'annualità 2016
- ✓ € 3.653.184,02 all'annualità 2017;
- ✓ € 3.653.184,02 all'annualità 2018;

➤ **capitolo 110020304**

- ✓ € 488.412,49 all'annualità 2016;
- ✓ € 488.412,49 all'annualità 2017;
- ✓ € 488.412,49 all'annualità 2018;

➤ **capitolo 110020305**

- € 261.943,65 all'annualità 2016;
- € 414.159,65 all'annualità 2017;
- € 414.159,65 all'annualità 2018;

- 5) Di dare atto che della spesa complessiva di 4.555.756,16 €/anno si terrà conto in fase di predisposizione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi 2019 e 2020.

Mantova, 27 maggio 2016

IL DIRETTORE  
*Claudio Cerioli*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.*